

Modulo di *SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE* ai sensi del Sistema di gestione Anticorruzione UNI ISO 37001 e del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”,

(per i dipendenti di Evolve S.r.l. e collaboratori esterni)

Alla c.a. del Responsabile Anticorruzione
della
EVOLVE S.r.l.
Divisione Folgore, n.38
36100 – Vicenza
anticorruzione@evolve.srl

Dati del segnalante

Nome cognome	
Ufficio/servizio dove è collocato (per il dipendente o collaboratore)	
Qualifica	
Ruolo	
Telefono	
E-mail	

Informazioni sulla condotta illecita

Soggetto che ha commesso il fatto (nome, cognome, qualifica, ruolo)	
Eventuali ulteriori soggetti coinvolti	
Data/ periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica, ruolo)	
Descrizione dettagliata della condotta illecita	

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto dichiara e attesta la veridicità delle informazioni contenute nella presente segnalazione. Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Obblighi di riservatezza sull'identità e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione. Divieto di discriminazione Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 cod. civ. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del *whistleblower* viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

1. il segnalante presti il proprio esplicito consenso;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da questo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del *whistleblower* è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione, di estrazione, di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990 s.m.i.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.